

# COMUNE DI MACRA

*Provincia di Cuneo*



**REGOLAMENTO  
PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,  
CONTRIBUTI ED AUSILI FINANZIARI AD  
ASSOCIAZIONI, ISTITUZIONI, ENTI PUBBLICI E  
PRIVATI E PER LA CONCESSIONE  
DEL PATROCINIO COMUNALE**

Deliberato dal Consiglio Comunale con atto n. 10 del 27.01.2017

## Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	1
Art. 1 - Oggetto del regolamento.....	1
Art. 2 - Finalità .....	1
Art. 3 - Tipologia degli interventi .....	1
Art. 4 - Sovvenzioni.....	1
Art. 5 - Contributi.....	1
Art. 6 - Sussidi .....	1
Art. 7 - Ausili finanziari .....	1
Art. 8 - Vantaggi economici.....	2
TITOLO II - CRITERI DI EROGAZIONE.....	2
Art. 9 - Norma di carattere generale .....	2
Art. 10 - Criteri .....	2
Art. 11 - Soggetti ammessi.....	2
TITOLO III - MODALITA' PER IL CONSEGUIMENTO DELLE EROGAZIONI DI NATURA ECONOMICA.....	3
Art. 12 - Termini della domanda.....	3
Art. 13 - Istruttoria delle domande.....	3
Art. 14 - Procedure per l'erogazione di sovvenzioni e contributi .....	4
Art. 15 - Decadenza dai benefici.....	4
Art. 16 - Procedure per l'attribuzione di ausili finanziari .....	4
Art. 17 - Procedure per l'erogazione degli ausili finanziari .....	5
Art. 18 - Disposizioni per l'utilizzo di beni mobili del Comune .....	5
Art. 19 - Riduzione/esenzione delle tariffe per l'utilizzo di beni mobili.....	5
Art. 20 - Albo dei beneficiari.....	5
Art. 21 - Concessione del patrocinio .....	6
Art. 22 - Norme di carattere generale .....	6
Art. 23 - Norme transitorie.....	6
Art. 24 - Entrata in vigore .....	6

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 - Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina l'emanazione di provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché vantaggi economici e beni immobili ad associazioni od organismi pubblici e privati, in attuazione dell'art. 12 della Legge 7.8.1990 nr. 241 .
2. I contributi, di qualunque genere, ad enti, associazioni o altri organismi privati, sono concessi per iniziative, attività o manifestazioni istituzionalmente previste dagli Statuti o per singole iniziative occasionali e/o di carattere straordinario.
3. L'erogazione di sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici alle persone fisiche sono disciplinate da specifiche norme di legge e da appositi regolamenti comunali.

### **Art. 2 - Finalità**

1. L'Amministrazione Comunale, mediante la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ed altre erogazioni economiche favorisce lo sviluppo, il soddisfacimento e la promozione dei seguenti settori della società civile:
  - a) assistenza e sicurezza sociale;
  - b) attività sportive e ricreative del tempo libero;
  - c) attività per la tutela dei valori monumentali, storici e della tradizione;
  - d) cultura e spettacolo;
  - e) sviluppo economico e turismo;
  - f) tutela e valorizzazione dei valori ambientali e agricoli
  - g) tutela dei valori della pace, della libertà e della democrazia e dei diritti dei cittadini
  - h) attività educative.
2. Possono essere concessi benefici straordinari anche a persone, a sostegno di singole iniziative, purchè tese alla realizzazione di progetti di pubblico interesse e coincidenti con le finalità perseguite dal Comune.

### **Art. 3 - Tipologia degli interventi**

1. In conformità all'art. 12 della Legge 241/90, il presente regolamento esplicita negli articoli dal 4° al 8° la tipologia degli interventi oggetto dello stesso.

### **Art. 4 - Sovvenzioni**

1. Con la sovvenzione l'Amministrazione Comunale si fa carico interamente o parzialmente dell'onere derivante da iniziative che, rientranti nelle sue finalità sono realizzate da Enti, Associazioni, Società o Cooperative.
2. In particolare la sovvenzione opera nei casi in cui l'iniziativa effettuata è realizzata in collaborazione con l'Amministrazione Comunale nei termini regolamentati o nell'atto costitutivo degli Enti, Associazioni, Società o Cooperative, o con apposita convenzione.

### **Art. 5 - Contributi**

1. Con il contributo l'Amministrazione Comunale interviene in maniera occasionale o continuativa e in grande o piccola entità a favore di iniziative per le quali supporta solo un onere parziale rispetto al costo complessivo, ritenendole valide sotto il profilo dell'interesse pubblico.

### **Art. 6 - Sussidi**

1. Con il sussidio l'Amministrazione Comunale comprende gli interventi di carattere assistenziale nei confronti di persone in condizioni di bisogno.

### **Art. 7 - Ausili finanziari**

1. Con l'ausilio finanziario l'Amministrazione Comunale comprende ogni possibile altra erogazione che non rientri nelle precedenti forme. In particolare si intendono le erogazioni a favore di

Associazioni ritenute benemerite non finalizzate a specifiche iniziative, ma concesse a sostegno dell'attività complessivamente svolta.

### **Art. 8 - Vantaggi economici**

1. Con il vantaggio economico l'Amministrazione Comunale attribuisce benefici economici, diverse dalle erogazioni in denaro, riconosciuti a favore dei destinatari mediante esenzioni o riduzioni di oneri, concessioni in uso di cose mobili e di beni immobili.
2. Le esenzioni e riduzioni di oneri non possono riferirsi a carichi tributari.

## **TITOLO II - CRITERI DI EROGAZIONE**

### **Art. 9 - Norma di carattere generale**

1. È fatto divieto di concedere erogazioni o riconoscere vantaggi economici sotto qualsiasi forma se non hanno ad oggetto attività ed iniziative espressamente contemplate dalla legge o dal presente regolamento.
2. L'importo complessivo delle erogazioni deve essere contenuto nell'ambito degli stanziamenti del bilancio di previsione.
3. Sono esclusi dalla presente regolamentazione le agevolazioni, riduzioni, ed esenzioni delle tariffe previste per la fruizione di servizi a domanda individuale in quanto disciplinate dal regolamento per la disciplina delle prestazioni sociali agevolate.

### **Art. 10 - Criteri**

1. Il Consiglio Comunale stabilisce, contestualmente all'approvazione del bilancio previsionale, i settori di attività verso i quali indirizzare prioritariamente il proprio sostegno, individuando l'ammontare delle risorse finanziarie destinate ai settori medesimi.
2. Per l'attribuzione delle forme di sostegno di cui al presente regolamento, le iniziative e le attività debbono rispondere ai seguenti criteri:
  - a) rispondenza ai fini generali del Comune fissati dalla legge e dallo Statuto;
  - b) rispondenza alla programmazione approvata dal Consiglio Comunale in relazione ai settori di intervento di cui al comma 1.
3. I criteri di cui sopra costituiscono requisito indispensabile per la presa in esame dell'istanza.
4. Fermi restando i criteri di cui al comma 2, viene effettuata una valutazione delle iniziative o attività in rapporto:
  - a) al perseguimento di interessi di carattere generale, con particolare riferimento a valori di solidarietà;
  - b) alla natura del servizio prestato, con particolare riguardo a quelli resi gratuitamente al pubblico;
  - c) al tipo di organizzazione, con priorità a quelle di volontariato e alle associazioni che operano senza fini di lucro a favore di terzi;
  - d) alla originalità e innovatività del progetto (particolarmente nell'ambito delle attività culturali).
5. L'ammontare delle forme di sostegno sono stabilite in riferimento:
  - a) al sostegno di altri enti pubblici e privati;
  - b) al contributo richiesto rispetto al conto complessivo;
  - c) alla capacità economica del richiedente.

### **Art. 11 - Soggetti ammessi**

1. La concessione delle erogazioni e dei vantaggi economici può essere disposta dall'Amministrazione Comunale a favore di:
  - a) enti pubblici, associazioni, fondazioni, istituzioni di carattere privato, legalmente riconosciute, che esercitano la loro attività nel territorio del Comune e che perseguono le finalità di cui all'art. 2;
  - b) associazioni non riconosciute e comitati che effettuano iniziative e svolgono attività nel territorio del Comune e che perseguono le finalità di cui all'art. 2.

2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di erogazioni e vantaggi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati operanti a livello sovracomunale, per sostenere specifiche iniziative di particolare interesse per la città.
3. Benefici straordinari possono essere concessi anche a persone, a sostegno di singole iniziative, purché tese alla realizzazione di progetti di pubblico interesse e coincidenti con le finalità perseguite dal Comune.
4. La concessione di interventi economici può essere altresì disposta in favore di enti, associazioni e comitati per interventi di solidarietà nazionale e internazionale, a favore di popolazioni e paesi e per sostenere specifiche iniziative di aiuto a favore di popolazioni colpite da eventi straordinari o calamità naturali.

### **TITOLO III - MODALITA' PER IL CONSEGUIMENTO DELLE EROGAZIONI DI NATURA ECONOMICA**

#### **Art. 12 - Termini della domanda**

1. Il termine per la presentazione delle richieste di sovvenzioni e contributi al Comune è stabilito annualmente dalla Giunta per ogni settore di intervento, tra quelli individuati dal Consiglio Comunale in sede di bilancio.
2. I responsabili dei servizi preposti ai settori di intervento di cui al comma 1, pubblicizzano, a mezzo di appositi manifesti e altre forme di pubblicizzazione, la data di scadenza per la presentazione delle domande.
3. Le domande vanno indirizzate al Sindaco e debbono essere debitamente sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente, associazione, società o gruppo, esplicitando le finalità dell'intervento, i criteri di riferimento, la descrizione sommaria dell'iniziativa o delle attività.
4. Nella domanda vanno esplicitate le finalità dell'intervento ed i criteri di riferimento, la descrizione sommaria dell'iniziativa o dell'attività per le quali si richiede il sostegno economico e l'ammontare dello stesso.
5. Nel modulo della domanda vanno previste le seguenti dichiarazioni:
  - a) presenza o meno di contributi di altri soggetti pubblici o privati indicandone, in caso affermativo, il tipo e l'importo;
  - b) attestazione se il richiedente agisce o no in regime di impresa;
  - c) indicazione del nominativo della persona abilita alla riscossione, ovvero indicazione del conto corrente bancario o postale e loro sede di riferimento.
6. Alla domanda vanno allegati:
  - a) relazione illustrativa delle attività svolte o della iniziativa per la quale si richiede l'attivazione del sostegno finanziario;
  - b) copia dell'atto costitutivo e/o dello statuto dell'organismo richiedente, per gli enti pubblici, le associazioni, fondazioni, istituzioni di carattere privato legalmente riconosciute;
  - c) il piano finanziario della iniziativa con indicazione delle varie voci di entrata e di spesa;
  - d) copia del codice fiscale e/o partita IVA;
  - e) idoneo materiale di informazione relativo all'attività o all'iniziativa.

#### **Art. 13 - Istruttoria delle domande**

1. Le domande vanno istruite dal responsabile del Servizio competente per materia.
2. Le domande debitamente istruite sono trasmesse alla Giunta Comunale che decide in ordine ai soggetti ed alle iniziative escluse in quanto prive dei requisiti richiesti o in contrasto con le norme regolamentari ed effettua il riparto delle somme tra le iniziative ammesse.
3. L'atto, corredato dai pareri previsti per legge fissa altresì le clausole cui è subordinata la concessione della sovvenzione o contributo.
4. In ogni caso l'erogazione della sovvenzione o del contributo è subordinata alla produzione delle autorizzazioni amministrative necessarie per svolgere l'attività o l'iniziativa per cui è richiesta l'erogazione.
5. La sovvenzione o il contributo non potrà superare l'80% della spesa preventiva e dovrà essere comunque inferiore al presunto disavanzo per il quale si è chiesto l'intervento finanziario del Comune. La sovvenzione o il contributo sarà liquidato nell'entità stabilita nella deliberazione di

concessione, previa dichiarazione attestante lo svolgimento dell'attività proposta e la spesa effettivamente sostenuta, risultante dal Bilancio consuntivo, completo di entrate e uscite. Nel caso di minori spese e/o maggiori entrate rispetto a quanto dichiarato in sede di previsione, il contributo potrà essere confermato o rideterminato dall'organo che lo ha assegnato, fermo restando i limiti di cui al comma 1.

6. È esclusa ogni forma di accollo da parte del Comune relativo al pagamento di utenze.
7. La concessione di sovvenzione o contributo non conferisce diritto, né aspettative di continuità per gli anni successivi.

#### **Art. 14 - Procedure per l'erogazione di sovvenzioni e contributi**

1. Il provvedimento di concessione del contributo viene comunicato agli interessati dal Responsabile del procedimento. In caso di non accoglimento la comunicazione viene effettuata con le motivazioni che lo hanno determinato.
2. Con il provvedimento di concessione può essere accordata l'erogazione di un acconto che non può superare la metà della sovvenzione o del contributo concesso.
3. L'assegnazione di contributi entro la quota di € 1.000,00 potrà avvenire in unica soluzione anticipata, fatta salva la presentazione da parte del beneficiario di rendiconto conclusivo
4. A conclusione dell'iniziativa per la quale è stata richiesta la sovvenzione o il contributo il soggetto richiedente deve presentare la seguente documentazione per ottenere la liquidazione del saldo:
  - a) relazione dettagliata dell'avvenuto svolgimento dell'iniziativa e dell'attività per la quale è stata richiesta la concessione del contributo
  - b) rendiconto della gestione dell'iniziativa o attività firmato dal legale rappresentante a dimostrazione della spesa sostenuta e/o bilancio consuntivo dell'attività
  - c) indicazione dell'ammontare delle erogazioni e/o sponsorizzazioni da parte degli Enti pubblici o privati;
  - d) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante che la documentazione fiscale dimostrativa delle entrate e delle spese relative all'iniziativa è depositata agli atti dell'Ente e/o Associazione.

#### **Art. 15 - Decadenza dai benefici**

1. Decadono dal beneficio della sovvenzione o contributo i soggetti che:
  - a. non realizzano l'iniziativa o l'attività, o modificano sostanzialmente il programma presentato;
  - b. non presentano la documentazione richiesta nei termini previsti e senza motivazione.
2. La dichiarazione di decadenza è pronunciata dalla Giunta con proprio atto.

#### **Art. 16 - Procedure per l'attribuzione di ausili finanziari**

1. Il Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione del bilancio preventivo, determina gli ausili finanziari di cui all'art. 7 da erogare nei confronti di quegli Enti o associazioni benemerite o ritenute tali che operano da lungo tempo sul territorio comunale o che hanno un rapporto consolidato di collaborazione con il Comune e che svolgono attività a beneficio della comunità locale.
2. Le domande per l'attribuzione di ausili finanziari debbono essere presentate al Sindaco, debitamente sottoscritte dal legale rappresentante dell'Ente o associazione entro il 30 giugno di ogni anno.
3. La domanda di concessione va corredata per il primo anno da copia dello Statuto o dell'atto costitutivo del bilancio di previsione e del programma delle attività.
4. Per le domande presentate dopo il primo anno di attività o per l'anno successivo a quello per cui l'ente o l'associazione ha usufruito dell'ausilio del Comune, oltre al preventivo e al programma per il nuovo anno, dovrà essere presentato il conto consuntivo dell'anno nel quale è stato utilizzato l'ausilio del Comune.

### **Art. 17 - Procedure per l'erogazione degli ausili finanziari**

1. La concessione dell'ausilio, nell'ambito degli stanziamenti previsti a bilancio, è disposta dalla Giunta con proprio atto nel quale sono determinati i soggetti esclusi in quanto privi dei requisiti richiesti dal presente regolamento ed il riparto degli ausili finanziari da erogare.
2. Dell'atto di concessione viene data comunicazione ai soggetti richiedenti entro 10 giorni dall'esecutività dello stesso.
3. L'erogazione dell'ausilio avviene a cura del responsabile del servizio finanziario in un'unica soluzione, entro il 30 ottobre dell'anno per il quale è stato richiesto l'ausilio.

### **Art. 18 - Disposizioni per l'utilizzo di beni mobili del Comune**

1. I soggetti di cui all'art.11 possono richiedere, per le finalità indicate dal regolamento, l'utilizzo temporaneo di beni mobili quali, a titolo esemplificativo:
  - a. palchi, sedie, tavoli, amplificazioni, attrezzature sportive, ecc.;
  - b. operazioni di facchinaggio e smontaggio.
2. Le richieste in ordine ai vantaggi di cui al comma 1 sono indirizzate ai servizi di competenza detentori dei beni richiesti.
3. La richiesta, sottoscritta dal rappresentante dell'associazione od organismo deve contenere la dichiarazione che il bene viene utilizzato per i fini di cui al presente regolamento.
4. In caso di concessione di beni di particolare valore economico va previsto un deposito cauzionale.
5. Le tariffe in ordine all'utilizzo dei beni di cui ai commi precedenti sono fissate annualmente dalla Giunta, su proposta dei servizi detentori degli stessi.
6. Le richieste sono evase in ordine di data di presentazione e compatibilmente con le esigenze dei servizi.

### **Art. 19 - Riduzione/esenzione delle tariffe per l'utilizzo di beni mobili**

1. I soggetti di cui all'art.11 possono essere esonerati in misura parziale o totale dal pagamento della tariffa per l'utilizzo dei beni di cui all'art.18.
2. Analogamente gli stessi soggetti possono essere esonerati, in misura parziale o totale, dal pagamento della tariffa per l'uso temporaneo di beni immobili di proprietà comunale quali: sale, impianti sportivi, aree verdi e pubbliche ecc..., fermo restando l'utilizzo degli stessi per le finalità di cui al presente regolamento.
3. La richiesta di esenzione parziale o totale, debitamente sottoscritta, va inoltrata dal rappresentante dell'associazione od organismo, al Sindaco.
4. I regolamenti di settore possono prevedere criteri specifici per la riduzione o l'esenzione della tariffa. Qualora non siano stati fissati nei singoli regolamenti di settore, i criteri suddetti, la Giunta Comunale, previa istruttoria del servizio competente, decide in ordine alla riduzione o esenzione della tariffa. Della decisione viene data comunicazione ai richiedenti da parte dell'ufficio che detiene il bene.
5. La riduzione e l'esenzione vengono cumulate con i contributi e le sovvenzioni finanziarie erogate nell'anno all'associazione od organismo e costituiscono ad ogni effetto beneficio economico da inserire nell'albo istituito ai sensi dell'art 22 della legge 30.12.1991 nr. 412 e successive modifiche e integrazioni.
6. Il beneficiario è tenuto a restituire il bene nei termini previsti dall'atto di concessione, nelle condizioni in cui è stato consegnato; anche in presenza di riduzione o esenzione, per beni di particolare valore può essere richiesto un deposito cauzionale.

### **Art. 20 - Albo dei beneficiari**

1. I contributi erogati ai sensi del presente regolamento sono inseriti nell'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica, di cui al D.P.R. 7 aprile 2000 n. 118, aggiornato dalla struttura competente in materia finanziaria.
2. Gli altri benefici economici, di cui all'articolo 14, sono inseriti nell'Albo con l'indicazione del loro valore economico, individuato in base alle norme del presente regolamento.

### **Art. 21 - Concessione del patrocinio**

1. Il patrocinio è riconosciuto ad enti, associazioni, organismi e soggetti privati le cui iniziative rispondano ai criteri di cui all'art. 10 del presente regolamento. Il patrocinio è concesso formalmente dal Sindaco, sentita la Giunta Comunale. La concessione del patrocinio non comporta benefici o vantaggi economici a favore della manifestazione organizzata. Sono escluse dal patrocinio iniziative che abbiano finalità di lucro. La richiesta per ottenere la concessione del patrocinio del Comune a favore di iniziative di cui al comma 1, deve essere indirizzata al Sindaco e redatta su carta semplice. Nella domanda vanno indicati:
  - a) la data di realizzazione dell'iniziativa;
  - b) la tipologia dell'iniziativa;
  - c) le modalità di realizzazione e pubblicizzazione della stessa
2. La domanda deve di norma pervenire al protocollo generale del Comune, almeno 30 giorni prima della realizzazione della manifestazione.
3. L'istanza potrà fare riferimento anche alla concessione di utilizzo gratuito di immobili, strutture e beni di proprietà comunale o di eventuali esenzioni.
4. La concessione del patrocinio viene comunicata formalmente al richiedente a cura del Servizio Pubbliche relazioni. La stessa comporta da parte del richiedente, l'apposizione del logo del Comune di Pietraporzio su tutto il materiale pubblicitario dell'iniziativa.

### **Art. 22 - Norme di carattere generale**

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri, e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.
3. Per i casi non specificatamente individuati si applicano le procedure previste al Titolo III del regolamento.

### **Art. 23 - Norme transitorie**

1. Tutti i regolamenti di settore che disciplinano le materie oggetto del presente regolamento, qualora in contrasto con lo stesso debbono essere adeguati entro un anno dalla data di esecutività del presente regolamento.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di legge e ai regolamenti generali e di settore che disciplinano l'attività del Comune.

### **Art. 24 - Entrata in vigore**

1. L'entrata in vigore del presente regolamento è stabilita dall'art. 71 comma 3 dello Statuto Comunale e dalla normativa vigente.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le norme regolamentari ed i provvedimenti che risultino incompatibili o in contrasto con lo stesso.